

Per l'Italia ancora valida la convenzione con la Russia

Paolo Comuzzi Marco Piazza

Nonostante la Federazione russa abbia, per norma interna, sospeso l'applicazione del trattato contro le doppie imposizioni con l'Italia, la convenzione, per parte italiana, è ancora efficace.

Lo conferma l'agenzia delle Entrate in una recente risposta a interpello relativa a un caso di distribuzione di dividendi da una società italiana ad una società russa (direzione centrale Ufficio fiscalità internazionale prot. 956-1678/2024).

La Russia ha sospeso unilateralmente, con un decreto dell'8 agosto 2023, ratificato il 19 dicembre dello stesso anno, l'efficacia delle convenzioni contro le doppie imposizioni con 38 Paesi giudicati ostili, fra i quali l'Italia (si veda «Il Sole 24 Ore» del 30 settembre 2023).

Più esattamente la sospensione riguarda gli articoli da 5 a 23 e l'articolo 25 della Convenzione e i punti da a) a d) ed f) del Protocollo aggiuntivo. Non riguarda, invece, l'articolo 24, sull'eliminazione della doppia imposizione.

Alcuni Paesi – come l'Austria, la Bulgaria, il Canada, la Repubblica Ceca, la Francia, gli Stati Uniti e la Svezia – hanno espressamente decretato anche da parte loro la sospensione del trattato con la Russia – in applicazione del principio di reciprocità dei trattati –, altri (Lituania) hanno addirittura notificato alla Russia la denuncia del trattato e altri ancora come la Finlandia e l'Ungheria hanno dichiarato di volerlo mantenere efficace da parte loro. Molti altri Stati, fra i quali l'Italia, non risultano aver preso alcuna posizione ufficiale.

Ci si era quindi chiesto quale comportamento dovessero tenere i soggetti residenti in Italia in caso di corresponsione di redditi soggetti a ritenuta a persone residenti in Russia.

Le Entrate, nella risposta, hanno dato rilevanza al fatto che, a oggi, né l'Italia né la Federazione russa hanno proceduto alla denuncia in senso tecnico della convenzione ex articolo 30 del trattato stesso. Pertanto, la sospensione unilaterale decretata dal governo russo non ha prodotto effetti sull'efficacia del trattato dal lato italiano, ma solo dal lato russo.

Il sostituto d'imposta italiano, quindi, può continuare a operare la ritenuta ridotta in base alla convenzione.

La risposta non si occupa del caso opposto di percezione, da parte di soggetti residenti in Italia, di proventi di fonte russa assoggettati alla ritenuta interna locale anziché a quella convenzionale.

In questo caso il problema è se il credito d'imposta di cui all'articolo 165 del Testo unico e all'articolo 24 della convenzione spetti per l'intero ammontare dell'imposta estera o entro il limite convenzionale. Secondo la prassi italiana, le imposte accreditabili non possono eccedere quelle che la convenzione consente di operare allo Stato della fonte (circolare 9/E del 2015, risposta 145/2022). Nel caso specifico però la convenzione è inefficace dal lato del soggetto che eroga il provento e efficace dal lato del soggetto che lo percepisce. Dovrebbe quindi essere ammessa in Italia la spettanza del credito d'imposta per l'intero ammontare delle imposte dovute in Russia in base alla legislazione interna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA